

Comune di Pisogne (Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMITATO GEMELLAGGI

Articolo 1

È istituito nel Comune di Pisogne il Comitato gemellaggi con il compito di:

- promuovere la conoscenza e la comprensione tra i popoli dell'Europa.
- rendere consapevoli i cittadini attraverso attività di incontro, confronto e scambio dell'appartenenza alla casa comune Europea.
- sviluppare, attraverso la conoscenza di una cultura "altra", sia la consapevolezza delle ricchezze del nostro territorio e della nostra storia, che l'apertura a ciò che è nuovo e diverso.
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo al coinvolgimento delle varie associazioni, organismi e gruppi che operano nel Comune sul piano culturale, sociale, turistico, sportivo, musicale ecc...
- creare occasioni perché la popolazione possa prendere parte attiva ai percorsi di integrazione europea, cogliendo l'importanza dell'esserne protagonista.
- potenziare i legami esistenti tra le città, attraverso la realizzazione di percorsi culturali, educativi, turistici e sportivi comuni.
- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Pisogne con Enti territoriali di altri paesi d'Europa, sulla base delle relative delibere dei Consigli Comunali.

Articolo 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, l'Amministrazione Comunale provvederà ad iscrivere nel Bilancio di Previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà giovare di contributi da parte di Enti privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrate da stabilire di volta in volta.

Articolo 3

Il Comitato opera secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tale fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato Gemellaggi, per il tramite dell'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la Federazione Regionale e curerà la diffusione di una conoscenza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza dei popoli.

Articolo 4

Il Comitato è così costituito :

- Sindaco o suo delegato;
- Assessore alla Cultura e Turismo;
- Capogruppo di maggioranza o suo delegato;
- Capigruppo di minoranza o loro delegati;
- Rappresentante degli Enti ed Associazioni culturali;
- Rappresentante delle Associazioni Sportive ;
- Rappresentante delle Associazioni ed Enti Turistici;
- Rappresentante delle Associazioni musicali / ricreative;
- Rappresentante degli Istituti scolastici ;
- Rappresentante delle Associazioni ed Istituzioni sociali;

Il Comitato è istituito con delibera della Giunta Comunale.

Articolo 5

I componenti del Comitato provvederanno ad eleggere al suo interno una Giunta esecutiva composta da:

- il Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione civica;
- il Vicepresidente;
- il Segretario- Tesoriere;

Articolo 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà :

- a) per dimissioni;
- b) per assenza non giustificata (4 sedute consecutive);
- c) per richiesta dell'associazione di appartenenza;
- d) per la richiesta della maggioranza degli altri membri.

Articolo 7

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art.4, si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria - entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno per la verifica del programma o per le eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano cinque componenti.

Articolo 8

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti ed in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Articolo 9

La Giunta esecutiva attua i programmi formulati dall'Assemblea del Comitato.

Il Presidente convoca la Giunta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano almeno due componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.

Articolo 10

Le convocazioni del Comitato e della Giunta esecutiva dovranno essere trasmesse, con qualsiasi mezzo, almeno tre giorni prima delle riunioni con ordine del giorno, salvo motivi d'urgenza.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale della collaborazione dei dipendenti dell'Ente Locale .

Articolo 12

Il Comitato e la Giunta Esecutiva si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario -Tesoriere.

Articolo 13

Il Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale .